

## LAVORO AGILE

### **Il Ministro Zangrillo emana la Direttiva che consente il superamento del principio della prevalenza del lavoro in presenza per i fragili.**

Nei giorni scorsi la FLP, a fronte della scadenza al 31 dicembre 2023 della norma che consente ai lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, in deroga al principio della prevalenza del lavoro in presenza, anche mediante l'utilizzo in altre attività "smartabili", ha inviato una specifica richiesta al Ministro Zangrillo nella quale ha chiesto l'equiparazione al lavoro privato per il quale è stata disposta una nuova proroga al 31 marzo 2024.

Intervento, quello da noi sollecitato, necessario e urgente, in una fase in cui è in forte ripresa la diffusione delle nuove varianti del Covid e degli altri virus respiratori, che possono mettere a rischio la salute dei soggetti più fragili.

Registriamo, l'iniziativa assunta il 29 dicembre 2023 dal Ministro Zangrillo di emanare una specifica **Direttiva**, indirizzata a tutte le Pubbliche amministrazioni, con la quale, ricordando l'attuale regime contrattuale dell'istituto, (cosa dimenticata da molte Amministrazioni che agiscono invece colpevolmente in modo unilaterale e restrittivo) dispone il superamento del principio della prevalenza del lavoro in presenza, a fronte di tutte quelle situazioni documentabili di salute, personali e familiari suscettibili di tutela.

A differenza degli altri anni, la disposizione, che comunque scongiura il paventato azzeramento delle tutele oggi vigenti, non ha trovato spazio in un provvedimento normativo, per le problematiche legate soprattutto al mondo della scuola, dove la sostituzione del personale docente comporterebbe costi aggiuntivi, fattispecie per noi inaccettabile perché la tutela della salute non può essere affievolita o negata, in un settore dove tra l'altro il rischio è molto forte per il contatto costante con centinaia di alunni, ma in un atto amministrativo, che assume, per il soggetto da cui promana, una rilevante portata giuridica, nonché caratteristiche generali e prescrittive per tutti i destinatari, che conseguentemente debbono adeguare i loro comportamenti ai contenuti della Direttiva.

Per tali motivi, ed al fine di evitare situazioni di difformità o di mancata applicazione della Direttiva, vigileremo sui comportamenti di ogni singola Amministrazione per garantire il puntuale e tempestivo rispetto della stessa e la massima tutela di tutti i soggetti interessati, esercitando pienamente il ruolo e gli ambiti negoziali che la Direttiva riconosce al sindacato, anche nelle parti nelle quali raccomanda la massima flessibilità rispetto alle rigidità pregresse della norma, sia nell'accresciuto riconoscimento delle situazioni ora tutelabili, che dei soggetti destinatari dall'applicazione dell'istituto.

*A cura della Federazione FLP*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alle amministrazioni di cui  
all'articolo 1, comma 2 del  
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

### **Direttiva 29 dicembre 2023**

**Oggetto:** Lavoro agile.

Il sopravvenire della pandemia, ha comportato, come noto, la necessità di utilizzare il lavoro agile come strumento per garantire - ai lavoratori che in relazione all'incarico svolto potevano avvalersene - di svolgere la propria prestazione lavorativa minimizzando il rischio di contagio (evitando gli spostamenti sui mezzi pubblici, gli assembramenti nei luoghi di lavoro e consentendo un uso razionale e rispettoso del "distanziamento sociale" degli uffici) e consentendo, ai genitori di bambini in tenera età, di poter sopperire alla necessaria e temporanea chiusura degli asili e delle istituzioni scolastiche.

Si è trattato, dunque, di utilizzare questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa alla stregua di uno strumento emergenziale che ha consentito di ridurre i numeri dei contagi e di assicurare, comunque, la funzionalità della pubblica amministrazione nel suo complesso.

Il graduale risolversi del fenomeno pandemico è stato poi accompagnato dall'altrettanto graduale "rientro in presenza" dei lavoratori, dunque della riduzione del ricorso massivo all'utilizzo del lavoro agile, che da strumento emergenziale si è progressivamente riappropriato della sua reale natura di strumento organizzativo ed ha dunque trovato disciplina nell'ambito della contrattazione collettiva, che ne ha tratteggiato le caratteristiche necessarie ad un suo armonioso utilizzo nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Come strumento organizzativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il lavoro agile nel pubblico impiego è regolato, per ciascun lavoratore, da accordi individuali - sottoscritti con il



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

dirigente/capo struttura – che calano nel dettaglio obiettivi e modalità *ad personam* dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Tuttavia, nel quadro normativo vigente, il lavoro agile è stato utilizzato anche come specifica forma di tutela per i lavoratori “fragili”, prevedendo, per tale categoria di dipendenti, lo svolgimento obbligatorio della prestazione lavorativa attraverso la predetta modalità.

Il quadro odierno, connotato dall’ormai superata contingenza pandemica (dichiarata conclusa dall’Organizzazione mondiale della sanità in data 5 maggio 2023), da una disciplina contrattuale collettiva ormai consolidata e dalla padronanza, da parte delle amministrazioni, dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità orientato alla produttività ed alle esigenze dei lavoratori, ha fatto ritenere superata l’esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l’obbligatorietà del lavoro agile per i lavoratori che – solo nel contesto pandemico – sono stati individuati quali destinatari di una specifica tutela.

A tal proposito, ed allo scopo di sensibilizzare la dirigenza delle amministrazioni pubbliche ad un utilizzo orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute, degli strumenti di flessibilità che la disciplina di settore – ivi inclusa quella negoziale - già consente, si ritiene necessario evidenziare la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà, pertanto, il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, attraverso specifiche previsioni nell’ambito degli accordi individuali, che vadano nel senso sopra indicato.

Sarà cura dei Vertici di ogni singola amministrazione di adeguare tempestivamente le proprie disposizioni interne per rendere concreta e immediatamente applicata la presente direttiva.

Sen. Paolo Zangrillo



Firmato digitalmente da  
ZANGRILLO PAOLO  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI